



CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE

III SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI

UFFICIO TRASPORTI

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

(Legge 8 agosto 1991 n. 264)

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 10/02/2020

INDICE

Titolo I: Generalità

Art. 1 - Fonti normative

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 3 - Compiti e adempimenti

Titolo II: Autorizzazione all'esercizio dell'attività

Art. 4 - Programmazione numerica

Art. 5 - Autorizzazione

Art. 6 - Locali

Art. 7 - Capacità finanziaria

Art. 8 - Responsabilità professionale e personale esecutivo

Art. 9 - Bando pubblico

Art. 10 - Graduatoria dei soggetti ammessi

Art. 11 - Documentazione integrativa

Art. 12 - Preposto

Art. 13 - Trasferimento dell'autorizzazione

Art. 14 - Variazione dei soci di una società di persone

Art. 15 - Altre variazioni societarie

Art. 16 - Trasformazioni societarie

Art. 17 - Decesso o incapacità fisica del titolare

Titolo III: Disciplina dell'attività

Art. 18 - Apertura al pubblico

Art. 19 - Tariffe

Art. 20 - Esposizione documentazione

Art. 21 - Registro-giornale

Art. 22 - Ricevuta di consegna

Art. 23 - Cessazione dell'attività

Art. 24 - Sospensione dell'attività

Titolo IV: Vigilanza e sanzioni

Art. 25 - Vigilanza

Art. 26 - Irregolarità

Art. 27 - Grave abuso

Art. 28 - Esercizio non autorizzato

Titolo V: Norme finali

Art. 29 - Adeguamento normativo

Art. 30 – Entrata in vigore

Allegati

TITOLO I: GENERALITÀ

Art. 1 – Fonti normative

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nel territorio di competenza della Città Metropolitana di Catania, a cui sono state attribuite, ai sensi della Legge 8 agosto 1991 n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" e della L.R. Sicilia 4 agosto 2015 n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città Metropolitane", funzioni di vigilanza e di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della predetta attività, in favore di imprese che, di seguito, verranno denominate "**studi di consulenza**".

2. Oltre che dal presente Regolamento e dalla sopracitata Legge n. 264/1991, la materia è disciplinata, in particolare, dalle seguenti fonti normative:

- Legge 4 gennaio 1994 n. 11 "*Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto dei terzi*";
- Legge 5 gennaio 1996 n. 11 "*Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto*";
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*";
- Decreto del Ministero dei Trasporti 9 novembre 1992 "*Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività*";
- Decreto del Ministero dei Trasporti 9 dicembre 1992 "*Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*";
- Decreto del Ministero dei Trasporti 26 aprile 1996 "*Determinazione dell'importo una tantum dovuto dalle imprese esercenti attività di consulenza*";

- Decreto del Ministero dei Trasporti 11 novembre 2011 *“Individuazione delle caratteristiche e delle regole tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore prevista dall’articolo 7 della Legge 8 agosto 1991, n. 264”*;
- Circolare del Ministero dei Trasporti n. 146 del 20 novembre 1996 *“Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Indicazioni operative per il rilascio degli attestati di idoneità professionale”*;
- Circolare del Ministero dei Trasporti n. 13546 del 16 maggio 2012, *“Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall’articolo 7 della Legge 8 agosto 1991, n. 264”*.

Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (nel seguito, indicata come **“attività di consulenza”**) si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza, nonché di adempimenti, come specificati nel successivo articolo 3 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, è esercitata, anche, dalle autoscuole. Pertanto, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola implica, già di per sé, l’abilitazione all’esercizio delle attività di cui al presente comma, fermo restando che, nello svolgimento delle suddette attività, le autoscuole sono soggette alle disposizioni di cui alla citata Legge n. 264/1991 (responsabilità professionale, obbligo della tenuta del registro-giornale, obblighi in merito al rilascio delle ricevute di consegna del documento di abilitazione alla guida, ecc...).
3. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente Regolamento le attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi destinati all’autotrasporto di cose per conto di terzi, svolte dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori, a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto.
4. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente Regolamento le attività di consulenza, per la circolazione delle macchine agricole, effettuate dalle organizzazioni professionali agricole e agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 3 – Compiti e adempimenti

(Tabella A di cui all'art. 1 della Legge n. 264/1991)

1. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986 n. 870 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per l'attività indicata al n. 1 della predetta tabella, che è di esclusiva competenza delle autoscuole.
2. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.
4. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al Decreto Legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.
6. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.

TITOLO II: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 4 – Programmazione numerica

1. Per poter esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nel territorio di competenza della Città Metropolitana di Catania (nel seguito, indicato come "territorio provinciale"), è necessario che le imprese siano autorizzate da questa Amministrazione.
2. Le autorizzazioni all'esercizio della predetta attività che sono state rilasciate dalla Provincia Regionale di Catania non necessitano di alcuna conversione in autorizzazioni rilasciate dalla Città Metropolitana di Catania e, pertanto, se non sono state revocate o trasferite, sono da considerarsi pienamente valide ed efficaci.
3. Il numero totale degli studi di consulenza che possono esercitare l'attività nell'ambito del territorio provinciale è determinato dalla seguente relazione:

$$N = V/2.400$$

dove:

N = numero totale di studi di consulenza nel territorio provinciale (da arrotondare per eccesso);

V = numero complessivo dei veicoli immatricolati nel territorio provinciale.

4. Il numero programmato di autorizzazioni N deve essere rideterminato ogni cinque anni, sulla base dell'ultimo rilevamento dei veicoli circolanti certificato dal P.R.A.
5. Entro il mese di marzo di ogni anno, qualora il numero degli studi di consulenza già autorizzati ad operare nel territorio provinciale risultasse inferiore al numero programmato di autorizzazioni N, questa Città Metropolitana provvederà ad emanare un bando pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni ancora concedibili nel territorio provinciale, pari alla differenza tra il numero programmato di autorizzazioni N e il numero degli studi di consulenza già autorizzati ad operare.

Art. 5 – Autorizzazione

1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui al precedente articolo 4, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata da questa Città Metropolitana al soggetto che risulta in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea con la residenza in Italia;

b) abbia compiuto il 18° anno di età;

c) non abbia riportato condanne, con sentenza definitiva, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

e) non sia stato interdetto o inabilitato;

f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 5 della Legge n. 264/1991;

g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria, valutati alla stregua dei criteri definiti dal presente Regolamento;

h) nei propri confronti non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

i) non sia dipendente, a tempo pieno o part-time o in aspettativa, dello Stato o di un ente pubblico o di un datore di lavoro privato.

2. Nel caso di richiesta di rilascio dell'autorizzazione da parte di una società, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed h) del comma 1 del presente articolo devono essere posseduti:

a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, i requisiti di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 del presente articolo devono essere entrambi posseduti da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo.

4. Nel seguito del presente Regolamento verrà indicato, come "**titolare**" dello studio di consulenza, la persona fisica (nel caso di ditta individuale), ovvero il soggetto di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2

del presente articolo (nel caso di società), grazie al quale è stato autorizzato l'esercizio dell'attività di consulenza, essendo in possesso del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo (requisito di idoneità professionale).

Nel caso di società, si avranno più titolari di uno medesimo studio di consulenza se vi sono più soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo che risultano in possesso del requisito di idoneità professionale.

5. Nel caso di società, i requisiti di cui alla lettera g) del comma 1 del presente articolo devono essere posseduti dalla società.

6. A seguito del trasferimento del complesso aziendale, l'avente causa, qualora sia interessato all'esercizio dell'attività di consulenza, è tenuto a richiedere il rilascio in proprio favore di una nuova autorizzazione in sostituzione dell'autorizzazione rilasciata al dante causa, che perderà di validità superati 60 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di cessione dell'azienda.

Il rilascio della nuova autorizzazione in favore dell'avente causa potrà avvenire, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti di cui al presente articolo e ai successivi articoli 6 e 7, in qualunque momento dell'anno, a prescindere dal bando di cui al comma 5 del precedente articolo 4, purché nel rispetto dei termini prescritti dall'articolo 13.

7. Il titolare di uno studio di consulenza già operante può ottenere il rilascio di un'ulteriore autorizzazione per l'esercizio dell'attività (sempre nel rispetto dei limiti posti dalla programmazione numerica di cui al precedente articolo 4, se la nuova autorizzazione non ricade nella fattispecie di cui al precedente comma 6 del presente articolo), a condizione che dimostri di possedere tutti i requisiti prescritti dal presente Regolamento e che, per ogni nuova sede, provveda alla nomina di un preposto avente i requisiti stabiliti dal successivo articolo 12.

8. Sono fatte salve e, pertanto, sono da considerarsi pienamente valide ed efficaci le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in assenza del preposto.

9. E' necessaria la presenza di un preposto, avente i requisiti stabiliti dal presente Regolamento, anche quando viene chiesto il rilascio di un'autorizzazione da parte di un'impresa (ditta individuale o società) che, pur non essendo già autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza, avrebbe come titolare dello studio di consulenza un soggetto (persona fisica) che già svolge il ruolo di titolare in un'altra impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza (a titolo di esempio: se la società Rossi s.a.s. è stata già autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza in virtù dei requisiti professionali posseduti dal suo

titolare Sig. Rossi, la società Bianchi s.r.l., il cui unico socio amministratore è il medesimo Sig. Rossi, potrà ottenere il rilascio dell'autorizzazione solo se provvede alla nomina di un preposto).

10. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo e di ogni altro provvedimento integrativo e/o modificativo della stessa (quale, ad esempio, l'autorizzazione al trasferimento di sede, la voltura di un'autorizzazione esistente in favore di un nuovo soggetto, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata ad una società a seguito della variazione del suo amministratore, ecc...) è subordinato al versamento del contributo una tantum di € 25,82 da effettuarsi direttamente presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia o tramite pagamento sul conto corrente postale n. 4952 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, nella cui causale deve essere indicato: "*contributo una tantum - capo 15 capitolo 2454 art. 2*" (soggetto a variazione) dello stato di previsione delle entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui la predetta somma deve essere imputata.

11. Il regime autorizzativo di cui al presente articolo si applica anche alle c.d. delegazioni dirette dell'A.C.I. e agli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club, istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991.

L'autorizzazione è rilasciata da questa Città Metropolitana, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 4, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 264/1991 e dal presente Regolamento.

All'automobile club competente si applica l'art. 9 della citata Legge n. 264/1991 in materia di vigilanza e sanzioni.

12. Tutte le imprese titolari di autorizzazione devono essere iscritte nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente comma costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 27.

Art. 6 – Locali

1. I locali dello studio di consulenza devono costituire un'unità immobiliare distinta e separata in modo permanente da altri locali (ciò implica che l'immobile destinato all'attività di consulenza deve essere identificato catastalmente da un subalterno a sé stante, a cui non afferiscono locali diversamente utilizzati).

2. I locali dello studio di consulenza devono comprendere:

a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi (l'ufficio e l'archivio potranno considerarsi facenti parte di un unico ambiente anche quando li separa un'apertura, priva della porta di accesso, avente luce netta per il passaggio non inferiore a cm 250);

b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed areati.

3. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza. L'altezza dell'ufficio e dell'archivio non potrà, comunque, essere inferiore a cm 270, mentre quella dei servizi igienici non potrà essere inferiore a cm 240.

4. L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico.

5. L'illuminazione e l'areazione dell'ufficio e del bagno deve essere garantita tramite luce e ventilazione naturale proveniente da aperture attestata su spazi esterni a cielo libero.

La superficie illuminante (ovvero, quella vetrata) e quella areante (ovvero, quella ottenibile, a seguito dell'apertura dell'infisso, per arieggiare il locale) devono essere entrambe pari ad almeno 1/8 della superficie utile del locale.

6. Nell'antibagno è ammessa l'illuminazione artificiale e la ventilazione forzata, purché quest'ultima comunichi direttamente con spazi esterni a cielo libero.

7. La conformazione dell'ufficio deve essere tale da garantire in ogni punto un'adeguata illuminazione ed areazione. L'ufficio deve avere la sua dimensione minima in pianta non inferiore a cm 300.

8. I locali debbono appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A10 (ufficio) o C1 (bottega).

9. Sono fatte salve e, pertanto, sono da considerarsi pienamente valide ed efficaci le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non conformi ai criteri stabiliti dai precedenti commi del presente articolo.

10. E' ammesso il trasferimento di sede dello studio di consulenza nell'ambito del territorio provinciale, purché venga preventivamente autorizzato da questa Città Metropolitana, a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo ai nuovi locali. A tale fine, il titolare dello studio di consulenza presenterà apposita istanza, corredata della documentazione di cui all'articolo 9, comma 6, e all'articolo 11, comma 2, lettere b) ÷i), del presente Regolamento.

11. I criteri stabiliti dai precedenti commi del presente articolo si applicano anche agli studi di consulenza che, pur essendo stati autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, intendono trasferire la propria sede in altri locali, a qualsiasi titolo.

12. Eventuali modifiche delle caratteristiche dei locali autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di apposita autorizzazione da parte di questa Città Metropolitana. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente comma implica la sospensione dell'attività, conformemente a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 26 del presente Regolamento.

13. Nei locali sede degli studi di consulenza possono essere svolti, da parte della medesima impresa (ditta o società) autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza, esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto (ad esempio, è consentito lo svolgimento di servizi di assicurazione relativi alla circolazione di veicoli).

14. E' consentito che l'attività di consulenza venga esercitata nella medesima unità immobiliare in cui viene svolta l'attività di autoscuola e/o di scuola nautica a condizione che le autorizzazioni all'esercizio di tali attività siano state rilasciate alla medesima impresa.

In tale circostanza, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola e/o di scuola nautica potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico e al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo.

15. L'uso dei locali diverso da quanto disposto dai precedenti commi costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 26. In tal caso, il titolare dello studio di consulenza verrà diffidato dal persistere nell'uso suddetto e dovrà ripristinare la situazione pregressa entro il termine che verrà precisato nel provvedimento di diffida, ovvero dovrà regolarizzare, se possibile, la situazione creata. Il mancato ripristino della situazione pregressa o la mancata regolarizzazione della stessa entro il termine assegnato, costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 27.

16. L'esercizio dell'attività di consulenza presso locali non autorizzati da questa Città Metropolitana costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 27.

Art. 7 – Capacità finanziaria

1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e quelle già autorizzate a tale esercizio devono dimostrare di avere un'adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad € 2.582.284,50.

2. L'attestazione deve essere riferita ad un importo pari ad € 51.645,69 ed effettuata secondo lo schema allegato al presente Regolamento, di cui è parte integrante (v. Modello attestazione).

3. Non possono essere accettate polizze fideiussorie in sostituzione della sopracitata attestazione di capacità finanziaria.

4. Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto autorizzato in data antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 264/1991 non è richiesta la dimostrazione del possesso della capacità finanziaria di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

5. Le imprese già esercenti l'attività di consulenza alla data del 5 settembre 1991 (di entrata in vigore della Legge n. 264/1991) dovranno, in ogni caso, dimostrare il possesso della capacità finanziaria di cui al precedente comma 1 del presente articolo, in riferimento ad ogni ulteriore autorizzazione che è stata o che verrà rilasciata successivamente a tale data.

6. A seguito del trasferimento del complesso aziendale, l'avente causa è tenuto a dimostrare il possesso della capacità finanziaria di cui al presente articolo, anche se il dante causa rientra nella fattispecie di cui al precedente comma 4 del presente articolo.

7. Il permanere del possesso della capacità finanziaria deve essere dimostrato anche nel caso di trasformazione o variazione societaria.

8. Il requisito della capacità finanziaria deve essere dimostrato anche a seguito del recesso e/o dell'ingresso e/o del decesso di uno o più soci di una società di persone, nonché quando variano le quote di proprietà dei soci di una società di persone.

9. Fatto salvo quanto precisato ai commi 4 e 5 del presente articolo, l'impresa esercente in più studi di consulenza dovrà dimostrare, per ogni sede, il possesso della capacità finanziaria di cui al presente articolo, tramite un'attestazione riferita all'importo ottenuto moltiplicando il numero degli studi di consulenza di cui è intestatrice (ad esclusione degli studi autorizzati ante Legge n. 264/1991) per l'ammontare di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 8 – Responsabilità professionale e personale esecutivo

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dello studio di consulenza, ovvero, come già evidenziato al comma 4 dell'art. 5 del presente Regolamento, sulla persona fisica (nel caso di impresa individuale) o sul/sui soggetto/i di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 5 (nel caso di società) che risulta/risultano in possesso del requisito di idoneità professionale.
2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1 del presente articolo, l'impresa (ditta individuale o società) che esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di dipendenti che non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed f) del comma 1 dell'articolo 5 del presente Regolamento, previo rilascio da parte di questa Città Metropolitana di apposita tessera identificativa, che deve riportare gli estremi anagrafici e la foto del soggetto abilitato ad accedere agli sportelli dei pubblici uffici, nonché gli estremi dello studio di consulenza per conto del quale il soggetto è stato abilitato.
3. Al fine del rilascio della predetta tessera, il titolare dell'impresa che esercita l'attività di consulenza deve inoltrare apposita istanza, corredata della documentazione comprovante la regolare assunzione del dipendente, nonché il possesso dei requisiti morali di cui alle lettere c), d), e) ed h) del comma 1 dell'articolo 5 del presente Regolamento.
4. Non è consentito che il soggetto in favore del quale viene richiesto il rilascio della predetta tessera sia un dipendente, a tempo pieno o part-time o in aspettativa, dello Stato o di un ente pubblico o di un altro datore di lavoro privato (anche se trattasi di un'altra impresa esercente l'attività di consulenza).
5. E' consentito che una stessa persona venga abilitata allo svolgimento dei suddetti adempimenti esecutivi in favore di più studi di consulenza, purché afferenti alla medesima impresa (ditta individuale o società).
6. Il titolare dell'impresa che esercita l'attività di consulenza è tenuto a comunicare a questa Città Metropolitana, entro quindici giorni, la cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto abilitato ad accedere agli sportelli dei pubblici uffici per lo svolgimento degli adempimenti puramente esecutivi. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente comma costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 26.
7. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il titolare dello studio di consulenza è tenuto a restituire la tessera identificativa del dipendente.

8. Il titolare dello studio di consulenza, qualora dovesse verificarsi qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato nella tessera identificativa rilasciata a un suo dipendente (trasferimento di sede dello studio di consulenza, rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo, ecc ...), provvederà a richiedere una nuova tessera, in sostituzione di quella precedentemente rilasciata.

9. Il dipendente abilitato ad accedere agli sportelli dei pubblici uffici è tenuto a comunicare a questa Città Metropolitana, entro quindici giorni, l'eventuale perdita del possesso di anche uno solo dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo (regolarità contributiva, requisiti morali e non dipendenza da altri datori di lavoro).

Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente comma implica l'applicazione, da parte del Servizio di Polizia Provinciale, anche su segnalazione dell'Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

10. Il titolare dello studio di consulenza può richiedere a questa Città Metropolitana il rilascio in proprio favore di una tessera identificativa per l'accesso ai pubblici uffici.

11. Non è più valida la tessera identificativa relativa a un soggetto che non è più abilitato ad accedere agli sportelli dei pubblici uffici per conto dello studio di consulenza cui si riferisce la tessera.

Non è più valida la tessera identificativa relativa ad un'impresa non più autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza per circolazione dei mezzi di trasporto.

La validità delle restanti tessere identificative cessa:

- il 31 dicembre 2020, se sono state rilasciate prima del 1° gennaio 2016;
- decorsi cinque anni dalla data del loro rilascio, se sono state rilasciate dopo il 31 dicembre 2015.

Art. 9 – Bando pubblico

1. Il bando annuale di cui all'art. 4 del presente Regolamento stabilisce il numero di nuove autorizzazioni che nell'anno in corso possono essere concesse nel territorio provinciale, fatte salve le autorizzazioni di cui al comma 6 dell'articolo 5 del presente Regolamento.

Il bando verrà approvato con Determinazione Dirigenziale e sarà pubblicato, per 30 giorni consecutivi, nel sito istituzionale dell'Ente: www.cittametropolitana.ct.it, nella sezione "Avvisi on-line" della home page.

2. A seguito dell'emanazione del bando, coloro che intendono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono presentare apposita istanza alla Città Metropolitana di Catania.

Non verranno prese in considerazione le domande presentate prima dell'emanazione del bando.

3. La domanda, redatta in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, deve essere sottoscritta e presentata unitamente a una copia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del DPR 445/2000.

La domanda deve essere compilata secondo lo schema allegato al bando pubblico, di cui fa parte integrante.

Verranno esclusi dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione coloro i quali hanno presentato domande che non sono sottoscritte o non sono corredate dalla copia non autenticata del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, nonché coloro che hanno trasmesso l'istanza oltre il termine perentorio stabilito nel bando.

4. E' fatto obbligo al richiedente, pena l'esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione, di specificare nella domanda i seguenti dati identificativi:

- il cognome e il nome (nel caso in cui la domanda venga inoltrata dal richiedente nella qualità di socio amministratore di una società, occorrerà specificare anche la ragione sociale della società);
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza (nel caso di società, occorrerà dichiarare anche la sede legale della società);
- il codice fiscale (nel caso di società, occorrerà dichiarare anche il codice fiscale della società);
- l'indirizzo personale di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso il quale intende ricevere ogni comunicazione inerente l'istanza presentata (nel caso di società, occorrerà indicare l'indirizzo P.E.C. della società).

5. Il richiedente dovrà dichiarare in seno alla domanda, sotto la propria personale responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

6. Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione, la seguente documentazione:

- Copia fotostatica non autenticata del documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità;
- Originale dell'attestazione del versamento di € 100,00 (euro cento/00), che in nessun caso verrà rimborsato, sul C/C postale n. 12166955, intestato a "Città Metropolitana di Catania", nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dizione: "Diritti di segreteria - studio di consulenza".

7. Al fine della formulazione della graduatoria di cui al successivo articolo, il richiedente dovrà allegare alla domanda copia conforme della documentazione comprovante il possesso dei titoli di studio, professionali e di servizio di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, nonché della documentazione relativa agli eventuali titoli di preferenza valutabili ai sensi del comma 8 del suddetto articolo 10.

8. L'Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana, valutata la regolarità delle domande di rilascio dell'autorizzazione, provvede a redigere l'elenco dei soggetti ammessi e di quelli esclusi dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione, comunicando a questi ultimi le motivazioni dell'esclusione dalla procedura.

9. Il rilascio di ogni altro provvedimento autorizzativo, integrativo e/o modificativo e/o sostitutivo di un'autorizzazione esistente (quale, ad esempio, l'autorizzazione al trasferimento di sede, la voltura dell'autorizzazione in favore di un nuovo soggetto, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata ad una società a seguito della variazione del suo amministratore, l'autorizzazione rilasciata a seguito dell'ingresso di un socio in una società di persone, la presa d'atto del recesso di un socio di una società di capitali, ecc...) è subordinato all'avvenuto versamento di cui al comma 6 del presente articolo.

Art. 10 – Graduatoria dei soggetti ammessi

1. Qualora il numero dei soggetti ammessi alla procedura di rilascio dell'autorizzazione fosse superiore al numero delle autorizzazioni disponibili nel territorio provinciale, l'Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana, contestualmente alla redazione dell'elenco di tali soggetti, provvederà a redigere apposita graduatoria provvisoria, formulata in ordine decrescente in base al punteggio attribuito ad ogni singolo richiedente.

2. Tale graduatoria verrà formulata a seguito della valutazione:

- dei titoli di studio, professionali e di servizio posseduti dai soggetti ammessi;
- dei titoli di preferenza posseduti dai soggetti ammessi.

3. La graduatoria provvisoria verrà approvata con Determinazione Dirigenziale e sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e nel suo sito istituzionale www.cittametropolitana.ct.it, nella sezione "Avvisi on-line" della home page.

4. Entro il termine di dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio dell'Ente potranno essere presentati reclami da parte degli interessati. Non verranno presi in considerazione i reclami pervenuti al protocollo generale dell'Ente oltre il termine suddetto.

5. L'Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana, esaminati gli eventuali reclami presentati in tempo utile, li accoglie o li respinge, esplicitando la relativa motivazione nella Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e nel suo sito istituzionale www.cittametropolitana.ct.it, nella sezione "Avvisi on-line" della home page.

6. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

7. Al fine della formulazione della graduatoria, questa Città Metropolitana valuterà esclusivamente i seguenti titoli, ai quali verrà assegnato il punteggio a fianco riportato.

A) Titoli di studio:

- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado (maturità) conseguito con voto compreso tra 36/60 e 42/60 o tra 60/100 e 70/100 Punti 5,00

- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado (maturità) conseguito con voto compreso tra 43/60 e 48/60 o tra 71/100 e 80/100 Punti 6,00

- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado (maturità) conseguito con voto compreso tra 49/60 e 54/60 o tra 81/100 e 90/100 Punti 7,00

- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado (maturità) conseguito con voto compreso tra 55/60 e 60/60 o tra 91/100 e 100/100 Punti 8,00

- Diploma di laurea triennale Punti 12,00

- Diploma di laurea quinquennale Punti 15,00

I punteggi sopra indicati non sono tra loro cumulabili.

B) Titoli professionali.

Verranno attribuiti punti 1,00 per ogni corso di formazione professionale, della durata non inferiore a 80 ore, attinente l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

I punteggi acquisiti tramite titoli professionali sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento del limite massimo di dieci punti.

Ai fini della valutazione dei titoli professionali, il soggetto interessato dovrà produrre attestazione di frequenza e superamento della verifica finale, rilasciata da Istituti riconosciuti nell'ambito dell'Unione Europea o da Enti di formazione accreditati da una regione italiana o da una provincia autonoma.

C) Titoli di servizio.

- Servizio prestato in qualità di titolare di studio di consulenza.

Verranno attribuiti punti 2,00 per ogni anno di servizio prestato, nell'ultimo decennio, quale titolare di studio di consulenza per circolazione dei mezzi di trasporto, come definito all'art. 5 del presente Regolamento (ai fini della valutazione di tale servizio, il soggetto interessato dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione che lo ha autorizzato, se differente da questa Città Metropolitana).

Le frazioni di anno di servizio prestato come titolare verranno valutate e computate per anno intero solo se eccedenti i sei mesi.

I punteggi acquisiti per questa tipologia di servizio potranno essere tra loro cumulati solo se riferiti a periodi diversi, fino al raggiungimento del limite massimo di venti punti.

- Servizio prestato in qualità di dipendente abilitato ad accedere agli sportelli pubblici.

Verranno attribuiti punti 1,00 per ogni anno di servizio prestato, nell'ultimo decennio, presso uno studio di consulenza per circolazione dei mezzi di trasporto, nella qualità di dipendente abilitato da una pubblica amministrazione (Provincia Regionale, Libero Consorzio, Città Metropolitana) ad accedere agli sportelli dei pubblici uffici per lo svolgimento degli adempimenti puramente esecutivi di cui all'art. 8 del presente Regolamento (ai fini della valutazione di tale servizio, il soggetto interessato dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione che lo ha abilitato, se differente da questa Città Metropolitana).

Le frazioni di anno di servizio prestato come dipendente abilitato all'accesso agli sportelli pubblici verranno valutate e computate per anno intero solo se eccedenti i sei mesi.

I punteggi acquisiti per questa tipologia di servizio potranno essere tra loro cumulati solo se riferiti a periodi diversi, fino al raggiungimento del limite massimo di dieci punti.

8. L'aver prestato la propria attività lavorativa, nell'ultimo decennio, presso uno studio di consulenza per circolazione dei mezzi di trasporto, nella qualità di dipendente non abilitato ad accedere agli sportelli dei pubblici uffici, costituisce, a parità di punteggio, titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione di che trattasi.

Se, ciò nonostante, due o più soggetti fossero parimente posizionati in graduatoria, verrà preferito il concorrente con il maggior carico familiare riferito ai soli figli minori, anche se in affidamento, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno. In caso di ulteriore parità verrà preferito il concorrente di minore età.

9. Nel caso in cui le autorizzazioni messe a bando fossero sufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle istanze presentate dai soggetti ammessi alla procedura di rilascio dell'autorizzazione, non occorrerà procedere alla formulazione della graduatoria.

Art. 11 – Documentazione integrativa

1. Contestualmente all'approvazione della graduatoria definitiva di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, ovvero, nel caso di cui al comma 9 del predetto articolo, entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande di rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana provvede a comunicare agli interessati (tutti i soggetti ammessi, nel caso in cui non si è resa necessaria la formulazione della graduatoria, ovvero, nel caso contrario, i soli soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva) l'elenco dei documenti necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

2. In particolare, ad integrazione dei documenti già presentati in seno all'istanza di rilascio dell'autorizzazione (originale dell'attestazione del versamento per diritti di segreteria, copia conforme dell'attestato di idoneità professionale, ecc...), occorrerà che l'interessato produca la seguente ulteriore documentazione:

- a) originale dell'attestato di capacità finanziaria (v. Modello attestazione);
- b) quietanza di pagamento "una tantum", di cui all'art. 8, comma 4, della Legge n. 264/1991;
- c) corografia in scala 1/2000, con inquadramento dell'immobile (a firma di tecnico abilitato);

- d) relazione tecnico/illustrativa dei locali (a firma di tecnico abilitato);
- e) planimetria dei locali in scala 1:100 (a firma di tecnico abilitato), con riportata la destinazione dei singoli ambienti (ufficio, archivio, bagno, antibagno, ecc...), le quotature, le superfici nette, i rapporti aeroilluminanti, nonché la disposizione dell'arredo;
- f) copia conforme del certificato di agibilità dei locali;
- g) perizia giurata (a firma di tecnico abilitato) attestante:
- la regolarità urbanistica dell'unità immobiliare;
 - il permanere delle condizioni di agibilità dei locali;
 - la corretta destinazione d'uso;
 - il rispetto della vigente normativa sulla sicurezza degli impianti;
 - il rispetto della vigente normativa sul superamento delle barriere architettoniche;
 - la conformità alle norme e ai regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza;
- h) visura e planimetria catastale aggiornate;
- i) copia conforme dell'atto di proprietà dei locali o del contratto di affitto o di comodato d'uso, regolarmente registrato;
- l) copia di un valido documento di identità del titolare dello studio di consulenza da autorizzare;
- m) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare dello studio di consulenza da autorizzare, attestante la non titolarità di altra autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (v. Mod. Dich. Requisiti Titolare).
3. Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di un altro studio di consulenza, si dovranno produrre i seguenti ulteriori documenti, in luogo della dichiarazione di cui al punto m) del comma 2 del presente articolo:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare dello studio di consulenza da autorizzare, relativa alla nomina del preposto (v. Mod. Dich. Nomina Preposto);
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal soggetto nominato quale preposto (v. Mod. Dich. Requisiti Preposto);
 - copia di un valido documento di identità del preposto.

4. Nel caso di richiesta di rilascio dell'autorizzazione da parte di una società, si dovranno produrre i seguenti ulteriori documenti:

- copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

- dichiarazione sostitutiva (v. Mod. Dich. Requisiti Soci_Altri amministratori), resa da tutti i soci (se trattasi di società di persone) o dai soci accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni) o dagli amministratori (per ogni altro tipo di società), attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 della Legge n. 264/1991 (il soggetto che risulta in possesso dell'attestato di idoneità professionale è esentato dal produrre tale dichiarazione, avendo già dichiarato di possedere tali requisiti in seno alla dichiarazione di cui al punto m) del comma 2 del presente articolo).

5. Questa Città Metropolitana potrà chiedere, comunque, all'interessato di produrre ulteriori documenti attestanti il possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti (ad esempio, in riferimento al rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro).

6. La documentazione di cui ai precedenti commi del presente articolo dovrà essere prodotta dall'interessato entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione documentale inviata da questa Città Metropolitana.

7. L'Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana provvede ad accertare l'avvenuta iscrizione del richiedente il rilascio dell'autorizzazione nel Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, nonché a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati.

8. Trascorso il termine di cui al comma 6 del presente articolo senza che l'interessato abbia prodotto, nella sua completezza, la documentazione richiesta, l'Ufficio Trasporti provvede a comunicare l'avvio del procedimento di archiviazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, assegnando il termine perentorio di ulteriori dieci giorni per trasmettere la documentazione mancante.

9. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 8 del presente articolo, senza che l'interessato abbia provveduto a trasmettere, nella loro completezza, i documenti richiesti da questa Città Metropolitana, l'Ufficio Trasporti provvede ad archiviare l'istanza di rilascio dell'autorizzazione.

10. Pervenuta l'intera documentazione richiesta da questa Città Metropolitana, l'Ufficio Trasporti esamina la documentazione prodotta dall'interessato e, qualora accerti il possesso dei requisiti prescritti in capo al richiedente il rilascio dell'autorizzazione, procede ad effettuare un sopralluogo presso i locali da autorizzare, al fine di verificare la loro idoneità ad essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività di consulenza.

11. Qualora il sopralluogo abbia anche esso esito favorevole, questa Città Metropolitana provvede a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art. 12 – Preposto

1. Nelle ipotesi di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 5 del presente Regolamento, ovvero nel caso in cui il titolare di uno studio di consulenza già operante, volendo esercitare l'attività presso un'ulteriore sede, provvede alla nomina di un preposto, questa Città Metropolitana, previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente Regolamento in capo al titolare dello studio di consulenza e al preposto, procede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza presso l'ulteriore sede con la specifica del soggetto nominato e autorizzato quale preposto.

2. Il preposto deve essere nominato dal titolare dello studio di consulenza presso il quale presterà la propria attività lavorativa, essendo legittimato ad agire in nome e per conto del titolare medesimo.

3. Il titolare di uno studio di consulenza può nominare anche più preposti per lo stesso studio, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento in capo al titolare dello studio di consulenza e ai preposti. In tal caso, nel provvedimento autorizzativo verranno specificati i soggetti nominati e autorizzati quali preposti.

4. Il preposto presterà la propria opera esclusivamente presso lo studio di consulenza per il quale è stato nominato e autorizzato, svolgendo la propria attività lavorativa in maniera permanente, effettiva e non delegabile. Pertanto, non potrà espletare la propria attività lavorativa presso un altro studio di consulenza automobilistica, sia pure facente capo alla stessa ditta individuale/società, né potrà essere titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

5. Il preposto deve essere inserito nell'organico dell'impresa di consulenza quale dipendente a tempo pieno e indeterminato. Nel caso di società potrà essere anche un socio o un socio amministratore.

6. Il preposto deve essere in possesso dei medesimi requisiti soggettivi richiesti al titolare dell'autorizzazione, ovvero deve possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente Regolamento, ad eccezione dei requisiti ivi riportati alla lettera g) (si ribadisce, per ciò che riguarda il requisito di cui alla lettera i), che il preposto potrà essere dipendente della sola impresa presso cui svolge tale attività).

7. Il titolare dello studio di consulenza è tenuto a comunicare a questa Città Metropolitana, entro il termine perentorio di giorni trenta dal suo verificarsi, qualsiasi circostanza (cessazione del rapporto di lavoro, revoca della nomina del preposto, ecc...) in forza della quale il soggetto nominato quale preposto non esercita più la propria attività lavorativa in favore dello studio di consulenza presso cui questa Città Metropolitana lo ha autorizzato ad operare.

8. Fatto salvo l'esercizio delle attività afferenti le autorizzazioni di cui al comma 8 dell'articolo 5 del presente Regolamento, l'esercizio dell'attività di consulenza, oltre il termine perentorio di cui al precedente comma 7 del presente articolo e in mancanza della comunicazione ivi prevista, presso un'ulteriore sede sprovvista dell'unico preposto autorizzato da questa Città Metropolitana (ovvero sprovvista degli unici preposti autorizzati), costituisce grave abuso, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 27, e, pertanto, l'Ufficio Trasporti procederà alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza presso l'ulteriore sede, mentre il Servizio di Polizia Provinciale applicherà la sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dal predetto articolo 27.

Nella fattispecie prevista dal presente comma, si incorre nella violazione del grave abuso anche quando il titolare dello studio di consulenza abbia provveduto a nominare, nel frattempo, un nuovo preposto.

9. Qualora siano stati nominati e autorizzati più preposti per uno stesso studio di consulenza ed uno solo di essi cessa dall'esercitare la propria attività lavorativa in favore di tale studio, l'esercizio dell'attività di consulenza oltre il termine perentorio di cui al precedente comma 7 del presente articolo e in mancanza della comunicazione ivi prevista, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 26.

10. Effettuata la comunicazione nel termine previsto dal comma 7 del presente articolo, l'attività di consulenza presso l'ulteriore sede può continuare ad essere esercitata regolarmente se permane la presenza di almeno un altro preposto già autorizzato da questa Città Metropolitana, che provvederà solamente a prendere atto dell'avvenuta circostanza.

11. Nel caso in cui il titolare dello studio di consulenza provvede ad effettuare la predetta comunicazione nei termini previsti e l'ulteriore sede rimane sprovvista dell'unico preposto autorizzato (ovvero sprovvista degli unici preposti autorizzati), è consentito che il titolare dello studio di consulenza continui ad operare presso l'ulteriore sede, anche in assenza di un preposto autorizzato, per un periodo non eccedente novanta giorni dalla comunicazione, trascorsi i quali l'autorizzazione viene revocata.

12. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo, il titolare dello studio di consulenza deve provvedere ad inoltrare istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione,

corredata della documentazione di cui al comma 3 del precedente articolo 11, attestante l'avvenuta nomina di un nuovo preposto avente i requisiti prescritti dal presente Regolamento.

13. Trascorso il termine di cui al comma 12 del presente articolo, senza che il titolare dello studio di consulenza abbia inoltrato istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione, ovvero senza che abbia trasmesso, nella sua completezza, la documentazione di cui al predetto comma, l'Ufficio Trasporti provvede ad avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività presso l'ulteriore sede sprovvista del preposto, assegnando un termine perentorio per trasmettere la documentazione mancante.

14. Trascorso invano il termine perentorio di cui al precedente comma 13, l'Ufficio Trasporti provvede a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività presso l'ulteriore sede.

15. Pervenuta, nella sua interezza, la documentazione di cui al comma 3 del precedente articolo 11, l'Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana provvede ad esaminarla e, accertato il possesso dei requisiti prescritti in capo al preposto, procede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza presso l'ulteriore sede, con la specifica del soggetto nominato e autorizzato quale preposto.

16. L'esercizio dell'attività di consulenza oltre ai novanta giorni di cui al comma 11 del presente articolo, senza che sia stato autorizzato da questa Città Metropolitana un nuovo preposto, è equiparato ad esercizio abusivo dell'attività di consulenza e, come tale, soggetto ai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 28 del presente Regolamento.

Art. 13 – Trasferimento dell'autorizzazione

1. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale, il cedente è tenuto, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di cessione dell'azienda, ad inoltrare apposita istanza (v. Mod. trasf. autorizz. VECCHIO), corredata della copia conforme dell'atto di cessione dell'azienda regolarmente registrato e della copia non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.

2. Il cedente dovrà provvedere a restituire l'originale dell'autorizzazione e di ogni altro provvedimento integrativo che gli era stato rilasciato per l'esercizio dell'attività, nonché a trasmettere all'Ufficio Trasporti il registro-giornale di cui all'art. 6 della Legge n. 264/1991, che, previo annullamento degli spazi non utilizzati, gli verrà restituito per essere custodito agli atti dello studio di consulenza per un periodo di almeno dieci anni.

3. L'esercizio dell'attività di consulenza da parte del cedente, oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo, costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 27.

L'esercizio dell'attività di consulenza da parte dell'avente causa, prima del rilascio, da parte di questa Città Metropolitana, del provvedimento che lo autorizza ad esercitare l'attività, è equiparato ad esercizio abusivo dell'attività di consulenza e, come tale, soggetto ai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 28 del presente Regolamento.

4. Il competente Ufficio di questa Città Metropolitana potrà chiedere, comunque, al dante causa di produrre ulteriori documenti necessari per la definizione dell'istruttoria della pratica di trasferimento dell'autorizzazione, specie al fine di accertare il regolare svolgimento della pregressa attività di consulenza, stante che non si potrà procedere al trasferimento dell'autorizzazione qualora dagli accertamenti effettuati si evinca un'irregolarità persistente o ripetuta, ovvero un grave abuso, nello svolgimento della pregressa attività.

A titolo esemplificativo, si tenga presente che, qualora sia stato avviato un procedimento di sospensione o revoca di un'autorizzazione, non si potrà procedere al suo trasferimento se, preliminarmente, non sono state eliminate le cause che hanno indotto questa Amministrazione ad avviare il suddetto procedimento di sospensione o revoca. Allo stesso modo, non potrà procedersi al trasferimento di un'autorizzazione, qualora sia stato accertato che il dante causa, alla data dell'atto di cessione dell'azienda, non risultava più in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio Trasporti provvede a prendere atto dell'avvenuta cessione dell'azienda e, conseguentemente, della perdita di validità ed efficacia dell'autorizzazione rilasciata al dante causa.

6. Nel caso in cui l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo venga presentata oltre il termine di 60 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di cessione dell'azienda, questa Città Metropolitana provvederà a prendere atto dell'avvenuta perdita di validità ed efficacia dell'autorizzazione rilasciata al dante causa a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di cessione dell'azienda.

In tale circostanza, l'avente causa non potrà più ottenere in proprio favore il trasferimento dell'autorizzazione rilasciata al dante causa, che, conseguentemente, verrà inserita all'interno del numero di autorizzazioni concedibili tramite il bando pubblico di cui al comma 5 del precedente articolo 4.

Analogo iter verrà seguito nel caso in cui questa Amministrazione accerti l'avvenuta cessione di un'azienda titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza e, sebbene sia trascorso il

predetto termine di 60 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di cessione dell'azienda, il cedente non abbia provveduto a presentare l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo.

7. L'avente causa è tenuto, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di cessione dell'azienda, ad inoltrare apposita istanza (v. Mod. trasf. autorizz. NUOVO), corredata della documentazione di cui all'articolo 11, commi 2, 3 e 4, del presente Regolamento, nonché dell'originale dell'attestazione del versamento di cui all'articolo 9, comma 6.

8. Nel caso in cui l'istanza di cui al precedente comma 7 del presente articolo venga presentata oltre il termine di 60 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di cessione dell'azienda, l'avente causa non potrà più ottenere in proprio favore il trasferimento dell'autorizzazione rilasciata al dante causa, che, conseguentemente, verrà inserita all'interno del numero di autorizzazioni concedibili tramite il bando pubblico di cui al comma 5 del precedente articolo 4.

9. Accertata la regolarità delle istanze presentate dal dante causa e dall'avente causa, l'Ufficio Trasporti provvede a comunicare agli interessati l'elenco degli eventuali documenti integrativi da produrre nel termine dei successivi quindici giorni.

10. Trascorso il termine di cui al precedente comma 9 del presente articolo, senza che gli interessati (dante causa ed avente causa) abbiano prodotto, nella sua completezza, la documentazione richiesta, l'Ufficio Trasporti provvede a comunicare l'avvio del procedimento di archiviazione dell'istanza di trasferimento dell'autorizzazione, assegnando un termine perentorio per trasmettere la documentazione mancante.

11. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 10 del presente articolo, senza che gli interessati abbiano provveduto a trasmettere, nella loro completezza, i documenti richiesti da questa Città Metropolitana, l'Ufficio competente provvede ad archiviare l'istanza di trasferimento dell'autorizzazione in favore dell'avente causa.

In tale circostanza, l'avente causa non potrà più ottenere in proprio favore il trasferimento dell'autorizzazione che, conseguentemente, verrà inserita all'interno del numero di autorizzazioni concedibili tramite il bando pubblico di cui al comma 5 del precedente articolo 4.

12. Pervenuta la documentazione richiesta nei tempi prescritti, l'Ufficio competente di questa Città Metropolitana provvede ad accertare il possesso dei requisiti prescritti in capo agli interessati (dante causa e avente causa) e, in caso di esito favorevole, procede ad effettuare un sopralluogo presso i locali da autorizzare, al fine di verificare la loro idoneità ad essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività di consulenza.

13. Qualora il sopralluogo abbia anche esso esito favorevole, questa Città Metropolitana provvede ad emettere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art. 14 – Variazione dei soci di una società di persone

1. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società di persone, l'ingresso e/o il recesso e/o l'esclusione di uno o più soci comporta il rilascio di una nuova autorizzazione, previo accertamento dei prescritti requisiti, tra cui il possesso di un'adeguata capacità finanziaria.

2. Il titolare dello studio di consulenza, ovvero il socio che risulta in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della Legge n. 264/1991, entro il termine perentorio di 60 giorni dal verificarsi della variazione societaria di cui al comma 1 del presente articolo, è tenuto a presentare a questa Città Metropolitana apposita istanza per il rilascio della nuova autorizzazione, corredata della copia conforme del relativo verbale assembleare, della copia non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, dell'originale dell'autorizzazione e di ogni altro provvedimento integrativo che gli era stato rilasciato per l'esercizio della pregressa attività, nonché del registro-giornale di cui all'art. 6 della Legge n. 264/1991.

Previo annullamento degli spazi non utilizzati, il registro giornale, relativo all'attività svolta dallo studio di consulenza in data antecedente alla variazione societaria, verrà restituito al titolare dello studio per essere custodito agli atti per un periodo di almeno dieci anni.

3. Se la variazione societaria è dovuta al recesso e/o esclusione dell'unico socio che era stato autorizzato quale titolare dello studio di consulenza, spetterà al nuovo socio, che risulta in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della Legge n. 264/1991, presentare l'istanza di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

4. L'esercizio dell'attività di consulenza a seguito della variazione societaria sopra menzionata, oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo, senza che sia stata presentata l'istanza di cui al predetto comma, costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 27.

Art. 15 – Altre variazioni societarie

1. Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società non ricadente nella fattispecie di cui al precedente articolo 14 (società di persone), l'ingresso e/o il recesso e/o l'esclusione di

uno o più soci, privi della qualifica di amministratore, devono essere comunicati dal titolare dello studio di consulenza a questa Città Metropolitana, che provvede esclusivamente a prenderne atto.

2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, da presentare entro il termine di 60 giorni dal verificarsi della variazione societaria, deve essere corredata della copia conforme del relativo verbale assembleare e della copia non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente del titolare dello studio di consulenza.

3. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società non ricadente nella fattispecie di cui al precedente articolo 14 (società di persone) e l'ingresso e/o il recesso e/o l'esclusione riguarda un socio amministratore della società, dovrà procedersi al rilascio di una nuova autorizzazione, previo accertamento dei prescritti requisiti.

In tale circostanza, il titolare dello studio di consulenza, ovvero il socio amministratore che risulta in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della Legge n. 264/1991, entro il termine perentorio di 60 giorni dal verificarsi della variazione societaria, è tenuto a presentare a questa Città Metropolitana apposita istanza per il rilascio della nuova autorizzazione, corredata della copia conforme del relativo verbale assembleare, della copia non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, dell'originale dell'autorizzazione e di ogni altro provvedimento integrativo che gli era stato rilasciato per l'esercizio della pregressa attività, nonché del registro-giornale di cui all'art. 6 della Legge n. 264/1991.

Previo annullamento degli spazi non utilizzati, il registro-giornale, relativo all'attività svolta dallo studio di consulenza in data antecedente alla variazione societaria, verrà restituito al titolare dello studio per essere custodito agli atti per un periodo di almeno dieci anni.

4. Se la variazione societaria di cui al comma 3 del presente articolo riguarda l'unico socio amministratore che era stato autorizzato quale titolare dello studio di consulenza, spetterà al nuovo socio, che risulta in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della Legge n. 264/1991, presentare l'istanza di cui al comma 3 del presente articolo.

5. L'esercizio dell'attività di consulenza a seguito della variazione societaria di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, oltre il termine di 60 giorni dal verificarsi della variazione societaria, senza che sia stata presentata l'istanza di cui al predetto comma 3, costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 27.

6. Nel caso in cui varia la sola denominazione dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza, senza alcuna modifica della compagine sociale, il suo titolare provvede a darne comunicazione a questa Città Metropolitana, che procede esclusivamente a prenderne atto.

7. La comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo, da presentare entro il termine di 60 giorni dal verificarsi del cambio di denominazione, deve essere corredata della copia conforme del relativo verbale assembleare e della copia non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente del titolare dello studio di consulenza.

Art. 16 – Trasformazioni societarie

1. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una ditta individuale, la trasformazione di questa in società (avente o meno personalità giuridica) comporta il rilascio di una nuova autorizzazione, previo accertamento dei prescritti requisiti. Analogamente, occorrerà il rilascio di una nuova autorizzazione nel caso di trasformazione di una società in ditta individuale, così come nel caso di trasformazione di forme societarie.

2. Al verificarsi della trasformazione di cui al comma 1 del presente articolo, l'avente titolo, ovvero l'amministratore della società (o, nel caso di trasformazione in ditta individuale, la persona fisica che ne è titolare), entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di trasformazione dell'azienda, è tenuto a:

- inoltrare a questa Città Metropolitana apposita istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione, corredata della copia conforme dell'atto di trasformazione dell'azienda, regolarmente registrato, e della documentazione di cui agli articoli 9, comma 6, e 11, commi 2, 3 e 4, del presente Regolamento;
- restituire l'autorizzazione originaria ed ogni altro provvedimento integrativo che era stato rilasciato per l'esercizio della pregressa attività;
- trasmettere all'Ufficio Trasporti il registro-giornale di cui all'art. 6 della Legge n. 264/1991, che, previo annullamento degli spazi non utilizzati, gli verrà restituito per essere custodito agli atti dello studio di consulenza per un periodo di almeno dieci anni.

3. L'esercizio dell'attività di consulenza a seguito della trasformazione societaria di cui al comma 1 del presente articolo, oltre il termine di 60 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di trasformazione dell'azienda, senza che sia stata presentata a questa Città Metropolitana la prescritta

istanza di cui al comma 2 del presente articolo, costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 27.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2 del presente articolo, l'Ufficio Trasporti provvede a prendere atto della perdita di validità ed efficacia dell'autorizzazione originaria.

6. Nel caso in cui l'istanza di cui al comma 2 del presente articolo venga presentata oltre il termine di 60 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di trasformazione dell'azienda, questa Città Metropolitana provvederà a prendere atto dell'avvenuta perdita di validità ed efficacia dell'autorizzazione originaria a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla predetta data di iscrizione al Registro Imprese.

In tale circostanza, non si potrà più procedere al rilascio della nuova autorizzazione in sostituzione dell'autorizzazione originaria, che, conseguentemente, verrà inserita all'interno del numero di autorizzazioni concedibili tramite il bando pubblico di cui al comma 5 dell'articolo 4.

Analogo iter verrà seguito nel caso in cui questa Amministrazione accerti l'avvenuta trasformazione di un'azienda titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza ed entro il predetto termine di 60 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di trasformazione dell'azienda non è stata presentata a questa Città Metropolitana la prescritta istanza di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Accertato il rispetto dei termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, l'Ufficio Trasporti provvede a comunicare all'avente titolo (l'amministratore della società o, nel caso di trasformazione in ditta individuale, la persona fisica che ne è titolare) l'elenco degli eventuali documenti integrativi da produrre nel termine dei successivi quindici giorni.

8. Trascorso il termine di cui al precedente comma 7 del presente articolo, senza che l'interessato abbia prodotto, nella sua completezza, la documentazione richiesta, l'Ufficio competente provvede a comunicare l'avvio del procedimento di archiviazione dell'istanza di rilascio della nuova autorizzazione, assegnando un termine perentorio per trasmettere la documentazione mancante.

9. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 8 del presente articolo, senza che l'interessato abbia provveduto a trasmettere, nella loro completezza, i documenti richiesti da questa Città Metropolitana, l'Ufficio competente provvede ad archiviare l'istanza di rilascio della nuova autorizzazione.

In tale circostanza, non si potrà più procedere al rilascio della nuova autorizzazione in sostituzione dell'autorizzazione originaria, che, conseguentemente, verrà inserita all'interno del numero di autorizzazioni concedibili tramite il bando pubblico di cui al comma 5 del precedente articolo 4.

10. Pervenuta la documentazione richiesta nei tempi stabiliti, l'Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana provvede ad accertare il possesso dei requisiti prescritti e, in caso di esito favorevole, procede ad effettuare un sopralluogo presso i locali da autorizzare, al fine di verificare la loro idoneità ad essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività di consulenza.

11. Qualora il sopralluogo abbia anche esso esito favorevole, questa Città Metropolitana provvede ad emettere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art. 17 – Decesso o incapacità fisica del titolare

1. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare di un'impresa individuale autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza, gli eredi o gli aventi causa sono tenuti ad inoltrare a questa Città Metropolitana apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione al proseguimento provvisorio dell'esercizio dell'attività. Qualora non tutti gli eredi o gli aventi causa fossero interessati al proseguimento dell'attività, occorrerà che alla predetta istanza venga allegata la copia conforme dell'atto, regolarmente registrato, di rinuncia della relativa quota dell'azienda.

2. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del decesso o dalla data della sopravvenuta incapacità fisica, allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di morte, ovvero originale del certificato medico attestante l'incapacità fisica;
- copia non autenticata dei documenti di identità o di riconoscimento degli eredi o degli aventi causa;
- originale della documentazione attestante la qualità di eredi o di aventi causa (dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia, copia conforme della dichiarazione di successione, ecc...);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dagli eredi o dagli aventi causa, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, del presente Regolamento, fatta eccezione dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del predetto comma;
- originale dell'attestazione del versamento di cui all'articolo 9, comma 6;
- quietanza di pagamento "una tantum", di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge n. 264/1991;
- copia conforme del titolo attestante la disponibilità dei locali in capo agli eredi o agli aventi causa (contratto di affitto, comodato d'uso, ecc...), regolarmente registrato;

- dichiarazione sostitutiva attestante la non titolarità di altra autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Contestualmente, gli eredi o gli aventi causa provvederanno a:

- restituire l'autorizzazione originaria ed ogni altro provvedimento integrativo che era stato rilasciato per l'esercizio della pregressa attività da parte del titolare deceduto o divenuto fisicamente incapace;

- trasmettere all'Ufficio Trasporti il registro-giornale di cui all'art. 6 della Legge n. 264/1991, che, previo annullamento degli spazi non utilizzati, verrà restituito per essere custodito agli atti dello studio di consulenza per un periodo di almeno dieci anni.

3. L'esercizio dell'attività di consulenza da parte degli eredi o degli aventi causa, oltre il termine di sessanta giorni dalla data del decesso o dalla data della sopravvenuta incapacità fisica del soggetto autorizzato all'attività di consulenza, senza che sia stata presentata a questa Città Metropolitana la prescritta istanza di cui al comma 1 del presente articolo, costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 27.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio Trasporti provvede a prendere atto della perdita di validità ed efficacia dell'autorizzazione originaria rilasciata al titolare deceduto o divenuto fisicamente incapace.

5. Nel caso in cui l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo venga presentata oltre il termine di 60 giorni dalla data del decesso o dalla data della sopravvenuta incapacità fisica del soggetto autorizzato all'attività di consulenza, questa Città Metropolitana provvederà a prendere atto dell'avvenuta perdita di validità ed efficacia dell'autorizzazione originaria, rilasciata al titolare deceduto o divenuto fisicamente incapace, a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla data del decesso o della sopravvenuta incapacità fisica.

In tale circostanza, non si potrà più procedere al rilascio dell'autorizzazione al proseguimento provvisorio dell'esercizio dell'attività di consulenza.

Analogo iter verrà seguito nel caso in cui questa Amministrazione accerti l'avvenuto decesso o la sopravvenuta incapacità fisica del soggetto autorizzato all'attività di consulenza e, entro il predetto termine di 60 giorni dalla data del decesso o della sopravvenuta incapacità fisica, gli eredi o gli aventi causa non hanno provveduto a presentare a questa Città Metropolitana la prescritta istanza di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Accertato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, l'Ufficio Trasporti provvede a comunicare agli eredi o agli aventi causa l'elenco degli eventuali documenti integrativi da produrre nel termine dei successivi quindici giorni.

7. Trascorso il termine di cui al comma 6 del presente articolo, senza che gli interessati abbiano prodotto, nella sua completezza, la documentazione richiesta, l'Ufficio competente provvede a comunicare l'avvio del procedimento di archiviazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione al proseguimento provvisorio dell'attività, assegnando un termine perentorio per trasmettere la documentazione mancante.

8. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 7 del presente articolo, senza che gli interessati abbiano provveduto a trasmettere, nella loro completezza, i documenti richiesti da questa Città Metropolitana, l'Ufficio competente provvede ad archiviare l'istanza di rilascio dell'autorizzazione provvisoria, che non potrà più essere rilasciata.

9. Pervenuta la documentazione richiesta nei tempi stabiliti, l'Ufficio competente di questa Città Metropolitana provvede ad accertare il possesso dei requisiti prescritti e, in caso di esito favorevole, procede ad emettere l'autorizzazione al proseguimento provvisorio dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

10. In forza dell'autorizzazione di cui al comma 9 del presente articolo, l'attività potrà essere proseguita provvisoriamente per un periodo massimo di due anni, prorogabile da questa Città Metropolitana per un ulteriore anno, a seguito di apposita richiesta inoltrata dagli interessati, qualora sussistano giustificati e comprovati motivi.

Allo scadere del periodo che è stato autorizzato per l'esercizio provvisorio dell'attività, questa Città Metropolitana provvede a prendere atto della perdita di validità ed efficacia dell'autorizzazione al proseguimento provvisorio dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

11. Prima dello scadere del periodo di cui al comma 10 del presente articolo, i subentranti potranno inoltrare a questa Città Metropolitana apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività, allegando la documentazione di cui all'articolo 11, comma 2, del presente Regolamento, nonché l'originale dell'attestazione del versamento di cui all'articolo 9, comma 6.

Contestualmente, gli eredi o gli aventi causa provvederanno a:

- restituire l'autorizzazione che era stata rilasciata per il proseguimento provvisorio dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

- trasmettere all'Ufficio Trasporti il registro-giornale di cui all'art. 6 della Legge n. 264/1991, che, previo annullamento degli spazi non utilizzati, verrà restituito per essere custodito agli atti dello studio di consulenza per un periodo di almeno dieci anni.

12. L'esercizio dell'attività di consulenza da parte degli eredi o degli aventi causa, oltre il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria, senza che sia stata presentata a questa Città Metropolitana l'istanza di cui al comma 11 del presente articolo, costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 27.

13. Nel caso in cui l'istanza di cui al comma 11 del presente articolo venga presentata oltre il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria, non si potrà più procedere al rilascio dell'autorizzazione definitiva di cui al predetto comma 11.

14. Accertato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza di cui al comma 11 del presente articolo, l'Ufficio Trasporti provvede a comunicare agli eredi o agli aventi causa l'elenco degli eventuali documenti integrativi da produrre nel termine dei successivi quindici giorni.

15. Trascorso il termine di cui al comma 14 del presente articolo, senza che gli interessati abbiano prodotto, nella sua completezza, la documentazione richiesta, l'Ufficio competente provvede a comunicare l'avvio del procedimento di archiviazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione definitiva, assegnando un termine perentorio per trasmettere la documentazione mancante.

16. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 15 del presente articolo, senza che gli interessati abbiano provveduto a trasmettere, nella loro completezza, i documenti richiesti da questa Città Metropolitana, l'Ufficio competente provvede ad archiviare l'istanza di rilascio dell'autorizzazione definitiva, che non potrà più essere rilasciata.

17. Pervenuta la documentazione richiesta, nei tempi stabiliti, l'Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana provvede ad accertare il possesso dei requisiti prescritti in capo agli interessati e, in caso di esito favorevole, procede ad effettuare un sopralluogo presso i locali da autorizzare, al fine di verificare la loro idoneità ad essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività di consulenza.

18. Qualora il sopralluogo abbia anche esso esito favorevole, questa Città Metropolitana provvede ad emettere l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

19. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica dell'unico soggetto (socio o amministratore) che risulta in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della

Legge n. 264/1991, un altro socio o un altro amministratore potrà inoltrare a questa Città Metropolitana apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione al proseguimento provvisorio dell'esercizio dell'attività.

Per tale fattispecie, valgono analoghe disposizioni di quelle impartite dai precedenti commi del presente articolo per le imprese individuali.

TITOLO III: DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ

Art. 18 – Apertura al pubblico

1. Il titolare dell'impresa di consulenza deve articolare l'attività dello studio in modo da garantire un'apertura al pubblico di almeno 30 ore settimanali.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare dell'impresa di consulenza è tenuto a comunicare a questa Città Metropolitana gli orari di apertura al pubblico. Qualora non venga effettuata la predetta comunicazione, si intendono confermati gli orari di apertura al pubblico che sono stati comunicati per ultimo.
3. Qualsiasi variazione degli orari di apertura al pubblico intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata a questa Città Metropolitana entro dieci giorni.
4. Il titolare dello studio di consulenza è tenuto a comunicare a questa Città Metropolitana i periodi di chiusura dello stesso (comprese le ferie), che non potranno complessivamente eccedere i 30 giorni lavorativi l'anno.
5. Il mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico e dei periodi di chiusura, nonché di quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del presente Regolamento.

Art. 19 – Tariffe

1. Il titolare dello studio di consulenza è tenuto ad inoltrare a questa Amministrazione apposita istanza per la vidimazione del tariffario applicato.
2. Qualora il titolare dello studio di consulenza intenda applicare tariffe differenti da quelle indicate nel tariffario vidimato di cui al comma 1 del presente articolo, provvederà a chiedere la vidimazione del nuovo tariffario, le cui tariffe potranno essere applicate solo dopo la presentazione dell'istanza di vidimazione.
3. Il mancato rispetto delle tariffe indicate nel tariffario, nonché di quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del presente Regolamento.

ART. 20 – Esposizione documentazione

1. Il titolare dell'impresa di consulenza è tenuto ad esporre permanentemente, in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'ufficio dello studio di consulenza, la seguente documentazione:

- copia conforme all'originale dell'autorizzazione e di ogni altro provvedimento integrativo della stessa (quale, ad esempio, l'autorizzazione al trasferimento di sede, la presa d'atto della variazione della denominazione dell'impresa di consulenza, ecc...);

- tariffario vidimato.

2. Il titolare dello studio di consulenza è tenuto ad esporre in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'ufficio dello studio di consulenza, nonché all'esterno (in corrispondenza del suo ingresso):

- gli orari di apertura al pubblico;

- i periodi di chiusura (comprese le ferie) con almeno venti giorni di anticipo rispetto al loro inizio.

3. Il mancato rispetto di quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del presente Regolamento.

Art. 21 – Registro-giornale

1. Il titolare dello studio di consulenza è tenuto a redigere e a conservare, presso i locali in cui è stato autorizzato l'esercizio dell'attività, un registro-giornale nel quale si devono annotare tutti gli incarichi commissionati. Questi devono essere registrati giornalmente, nell'ordine in cui sono stati assunti.

2. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio. Il registro-giornale deve essere vidimato annualmente.

3. Il registro-giornale può essere formato e tenuto con strumenti informatici. In tal caso, gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dal precedente comma sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale del titolare dello studio di consulenza.

4. Nel registro-giornale vanno annotati:

- il numero progressivo e la data dell'incarico;
- i dati identificativi del committente;
- i dati identificativi del mezzo di trasporto o del documento di circolazione o di guida;

- la natura dell'incarico e il tipo di adempimento a cui l'incarico si riferisce;
- la data dell'eventuale rilascio della ricevuta di cui all'articolo 7 della Legge n. 264/1991.

La mancata annotazione anche di uno solo degli elementi di cui sopra e/o l'annotazione tardiva (ovvero, oltre la giornata in cui l'incarico è stato commissionato) e/o le cancellature nella tenuta del registro-giornale costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del presente Regolamento.

5. Il registro-giornale deve essere messo a disposizione di questa Città Metropolitana per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo ad essa demandate.

In occasione delle ispezioni che questa Città Metropolitana potrà svolgere presso i locali dello studio di consulenza, il registro-giornale deve essere messo a disposizione del personale all'uopo incaricato in modo tempestivo, ovvero senza alcun ritardo.

La mancata osservanza delle disposizioni impartite con il presente comma costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del presente Regolamento.

Art. 22 – Ricevuta di consegna

1. Qualora l'impresa di consulenza, per lo svolgimento delle attività di competenza, abbia la necessità di prendere in consegna il documento di circolazione di un mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida di un cliente, ovvero l'estratto di tali documenti (articolo 92, comma 1, del D. Lgs. n. 285/1992), è tenuta a rilasciare all'interessato una ricevuta di consegna.

2. La ricevuta di consegna è rilasciata mediante procedura informatizzata, attraverso il collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti, ed è sottoscritta dal titolare dello studio di consulenza.

3. Ai fini del rilascio della ricevuta di consegna, lo studio di consulenza trasmette telematicamente le informazioni necessarie al C.E.D. della Direzione Generale per la Motorizzazione il quale, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, consente la stampa della ricevuta di consegna, che deve avvenire su carta recante la denominazione, la sede e il codice fiscale/partita IVA dello studio di consulenza.

4. La ricevuta di consegna sostituisce a tutti gli effetti il documento o l'estratto cui è riferita per la durata massima di trenta giorni decorrenti dalla data del suo rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro-giornale tenuto dall'impresa di consulenza.

La mancata o tardiva annotazione di tale data nel registro-giornale (ovvero, oltre la giornata in cui è stata rilasciata la ricevuta di consegna) costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del presente Regolamento.

5. La ricevuta di consegna non è rinnovabile, né reiterabile e consente la regolare circolazione su strada, sempre che, rispetto al documento stesso, non sussistano condizioni limitative od ostantive (ad esempio, revisione scaduta, provvedimento di sospensione della patente, ecc...). Alla scadenza del termine di cui al comma precedente non può essere rilasciata ulteriore ricevuta.

6. Entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di consegna, lo studio di consulenza deve mettere a disposizione dell'interessato il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta, ovvero l'estratto di tale documento (articolo 92, comma 1, del D. Lgs. n. 285/1992). Alla violazione della disposizione di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa di cui all'articolo 92, comma 4 del Nuovo Codice della Strada.

7. E' da considerarsi rilasciata **abusivamente** e, pertanto, ricadente nella fattispecie di cui all'articolo 92, comma 3, primo e secondo periodo, del D. Lgs. n. 285/1992, la ricevuta di consegna che un'impresa di consulenza regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività rilascia in violazione di legge (ad esempio, una ricevuta di consegna che rinnova o proroga una precedente ricevuta di consegna).

8. E' da ritenere **irregolare** e, pertanto, ricadente nella fattispecie di cui all'articolo 92, comma 3, terzo periodo, del D. Lgs. n. 285/1992, il rilascio della ricevuta di consegna effettuato, in data successiva all'11 giugno 2012, da un'impresa di consulenza regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività, senza che ne sia stata richiesta la stampa al C.E.D. della Direzione Generale per la Motorizzazione (ad esempio, ricevute compilate a mano), anche se il rilascio è stato compiuto in occasione di temporanei interruzioni o malfunzionamenti dei collegamenti telematici.

Art. 23 – Cessazione dell'attività

1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione decida di rinunciare all'esercizio dell'attività di consulenza è tenuto ad inviare a questa Città Metropolitana apposita comunicazione, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività, provvedendo a restituire l'originale dell'autorizzazione e di ogni altro provvedimento integrativo che gli era stato rilasciato per l'esercizio dell'attività, nonché a trasmettere il registro-giornale, che, previo annullamento degli spazi non utilizzati, gli verrà restituito per essere custodito agli atti dello studio di consulenza per un periodo di almeno dieci anni.

2. Contestualmente alla comunicazione di cessazione dell'attività, il titolare dello studio di consulenza dovrà dichiarare che tutte le pratiche relative all'attività di consulenza sono state già espletate e che non sussistono incarichi sospesi, ovvero che gli incarichi non ancora conclusi sono stati formalmente trasferiti ad altro studio di consulenza autorizzato.
3. Sulla base della documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, questa Città Metropolitana prende atto dell'avvenuta cessazione dell'attività dello studio di consulenza.
4. Questa Città Metropolitana prenderà atto della cessazione dell'attività anche nel caso in cui l'Ufficio Trasporti accerti che non sono stati registrati incarichi sul registro-giornale di cui all'articolo 21 del presente Regolamento per un periodo di almeno un anno.
5. La mancata comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del presente Regolamento.

Art. 24 – Sospensione dell'attività

1. Il titolare dello studio di consulenza che, per comprovati e gravi motivi, risulta temporaneamente impossibilitato a proseguire l'attività, è tenuto ad inviare a questa Città Metropolitana apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività.

L'attività potrà essere sospesa solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione alla sospensione rilasciata da questa Città Metropolitana, che ne fissa anche la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata d'ufficio.

Per gravi e comprovati motivi il titolare dello studio di consulenza può, per una sola volta, inoltrare istanza di proroga, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori tre mesi.

La sospensione temporanea di cui al presente comma è ammissibile non più di una volta ogni tre anni.

2. La sospensione dell'attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del presente Regolamento.

3. L'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata, costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del presente Regolamento.

4. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma 1 del presente articolo, il titolare dello studio di consulenza che risulta temporaneamente impossibilitato a proseguire personalmente l'attività, può

nominare un sostituto ed inoltrare istanza a questa Città Metropolitana per il rilascio di un'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività in capo al sostituto nominato.

Il sostituto deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per il preposto (articolo 12 del presente Regolamento).

L'attività potrà essere esercitata dal sostituto solo a seguito del rilascio della relativa autorizzazione da parte di questa Città Metropolitana, che ne fissa anche la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi, il titolare dello studio di consulenza può, per una sola volta, inoltrare istanza di proroga del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori tre mesi.

La sostituzione del titolare con un sostituto è ammissibile non più di una volta ogni tre anni.

5. L'esercizio dell'attività di consulenza da parte di un sostituto, senza la prescritta autorizzazione, costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del presente Regolamento.

TITOLO IV: VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 – Vigilanza

1. Questa Città Metropolitana e i Comuni che ne fanno parte sono tenuti a vigilare sull'applicazione del presente Regolamento e delle norme di settore vigenti in riferimento all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata nel territorio di competenza.
2. Oltre a vigilare sul regolare esercizio dell'attività di consulenza, compete a questa Città Metropolitana, tramite il competente Ufficio Trasporti, verificare il permanere dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, nonché, tramite il personale della Polizia Provinciale, reprimere l'esercizio abusivo dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art. 26 – Irregolarità

1. Per irregolarità si intende, oltre a quanto così specificatamente indicato nei precedenti articoli del presente Regolamento, qualsiasi comportamento assunto dal titolare dello studio di consulenza, o qualsiasi fatto realizzato nell'ambito dello svolgimento dell'attività di consulenza, che non sia conforme a quanto disposto dalle norme vigenti e/o dal presente Regolamento, salvo che il predetto comportamento e/o fatto si possa configurare quale grave abuso ai sensi del successivo art. 27.
2. Nel caso di accertata irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, questa Città Metropolitana, tramite il competente Ufficio Trasporti, diffida il titolare dello studio di consulenza ad eliminare l'irregolarità riscontrata e, tramite il Servizio di Polizia Provinciale, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, di cui all'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nel provvedimento di diffida viene indicato il termine entro il quale il titolare dello studio di consulenza deve provvedere alla regolarizzazione.
3. Quando a seguito di un provvedimento di diffida per irregolarità, il titolare non provvede a rimuovere il comportamento e/o fatto accertato come irregolare nel termine stabilito, si realizza l'**irregolarità persistente**.
4. Si ha **irregolarità ripetuta** quando, nei cinque anni successivi all'accertamento di una irregolarità, il titolare dello studio di consulenza commette un'altra irregolarità della stessa natura. Si ha irregolarità

ripetuta anche quando più irregolarità della stessa natura, commesse nel quinquennio, sono accertate con un unico provvedimento.

5. Ove sia accertata un'irregolarità persistente (comma 3 del presente articolo) o ripetuta (comma 4 del presente articolo), questa Città Metropolitana, tramite il competente Ufficio Trasporti, provvede a sospendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da uno a sei mesi e, tramite il Servizio di Polizia Provinciale, applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 2.582 euro, di cui all'art. 9 della Legge 8 agosto 1991, n. 264.

6. Il competente Ufficio Trasporti procederà alla sospensione dell'attività da uno a sei mesi anche quando accerti che lo studio di consulenza non ha provveduto a riversare in favore della Pubblica Amministrazione (Pubblico Registro Automobilistico, Motorizzazione Civile, ecc...) gli importi dovuti, relativi alle formalità presentate.

7. Si procederà alla sospensione dell'attività da uno a sei mesi anche quando si accertino irregolarità che identificano un comportamento particolarmente scorretto, che non si possa identificare quale grave abuso.

8. Nell'ottica dei principi di tipicità e gradualità dell'illecito amministrativo, l'esatto importo delle sanzioni e il periodo di sospensione di cui ai commi precedenti sono determinati dalla gravità del comportamento illecito.

Art. 27 – Grave abuso

1. Commette grave abuso chi incorre in una delle violazioni così definite nel presente Regolamento.

2. Nel caso di accertato grave abuso, questa Città Metropolitana provvede, tramite il competente Ufficio Trasporti, a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e, tramite il Servizio di Polizia Provinciale, ad applicare, ai sensi dell'art. 9 della Legge 8 agosto 1991 n. 264, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033 a euro 5.164, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

L'esatto importo della predetta sanzione, compreso nella fascia di cui al periodo precedente, è determinato dalla gravità del comportamento illecito.

3. In caso di avvenuta revoca dell'autorizzazione per grave abuso, il soggetto interessato dalla stessa non potrà fare domanda per l'ottenimento di una nuova autorizzazione per un periodo di due anni, decorrenti dalla data del provvedimento di revoca.

4. L'Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana provvede a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività anche quando accerti il venir meno di uno o più requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza è revocata anche quando siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 92, comma 3, secondo periodo, l'Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana provvede a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività anche quando al titolare dello studio di consulenza siano state contestate, nell'arco di un triennio, tre violazioni relative al rilascio abusivo della ricevuta di consegna di cui all'articolo 22 del presente Regolamento.

Per poter fondare la revoca di cui al presente comma, occorre che le suddette tre violazioni siano divenute definitive, per acquiescenza o per esaurimento dei rimedi, amministrativi o giurisdizionali, avverso gli atti che le contestano.

Art. 28 – Esercizio non autorizzato

1. Qualora il personale della Polizia Provinciale accerti, anche a seguito di segnalazione da parte dell'Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana, che un soggetto esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, provvede ad irrogare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582 euro a 10.329 euro.

2. Qualora il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo non risulti in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della Legge n. 264/1991, il personale della Polizia Provinciale provvede a comunicare l'illecito di cui sopra all'autorità giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'articolo 348 del codice penale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della suddetta legge.

TITOLO V: NORME FINALI

Art. 29 – Adeguamento normativo

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme statali e/o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Gli importi di tutte le sanzioni indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornati ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti normativi successivi alla sua entrata in vigore.

Art. 30 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa Deliberazione Consiliare di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di trovare applicazione il Regolamento approvato con la Deliberazione del Consiglio della Provincia Regionale di Catania n. 8 del 11/02/2013.

ALLEGATI

Modello attestazione

Mod. Dich. Requisiti Titolare

Mod. Dich. Nomina Preposto

Mod. Dich. Requisiti Preposto

Mod. Dich. Requisiti Soci_Altri amministratori

Mod. trasf. autorizz. VECCHIO

Mod. trasf. Autorizz. NUOVO